



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
*Provincia di Pesaro e Urbino*

**ORDINANZA**  
**N.37 del 21-04-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE DI PRECAUZIONE IGIENICO-SANITARIE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI.**

**IL SINDACO**

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1^ marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Considerato** che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree “a contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

**Visto** il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all’intero territorio nazionale;

**Dato atto** che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Visto** il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

**Visto** il D.L. 17 marzo 2020, n.18, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative D.L. 25 marzo 2020, n. 19", il quale all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della lettera z), dispone che : *"Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari."* ;

**Ritenuto** di adottare specifiche misure di precauzione sanitaria durante lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita dei soli prodotti alimentari, al fine di evitare che si creino condizioni di rischio igienico-sanitario che possano comportare un più elevato rischio di diffusione del virus;

**Dato atto** che le disposizioni che vengono adottate con la presente ordinanza, sono conformi alle norme statali e regionali in materia, ed hanno la finalità di dettagliare e rendere maggiormente incisive le misure di precauzione sanitarie vigenti;

**Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D. Lgs. n.267/2000 e in particolare quanto disposto dall'articolo 50, comma 5 e dall'articolo 54, comma 4;

**Visto** l'art.32 della Legge n.833/1978;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

1) Il mercato settimanale del giovedì si svolge dalle ore 08,00 alle ore 13,00 sull'area di Piazza Aldo Moro e solo per la vendita di prodotti alimentari, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo della lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 10 aprile 2020, e nell'area appositamente delimitata e segnalata a fini precauzionali stante l'emergenza COVID-19.

2) L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata in base al numero di posteggio che i partecipanti dell'attuale mercato per soli generi alimentari ricoprono durante lo svolgimento del mercato settimanale ordinario. Tale procedura sarà adottata sia per i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche di tipologia A, sia per i produttori agricoli.

3) Tra una bancarella e l'altra deve essere lasciato lo spazio di almeno un metro di distanza l'una dall'altra.

4) Nel caso in cui un titolare di posteggio sia assente, al fine di evitare problemi d'assembramento e limitare gli spostamenti, non verrà effettuata la spunta per la sua riassegnazione.

5) I soggetti preposti alla vendita devono essere muniti di guanti e mascherina, e successivamente al contatto con superfici diverse dagli alimenti (pallets, imballaggi esterni, ecc.) devono provvedere alla sanificazione delle mani mediante idonei prodotti e/o al cambio dei guanti.

**6)** Negli spazi di vendita di prodotti alimentari devono essere applicate corrette procedure di pulizia e sanificazione degli arredi e delle attrezzature. La pulizia e la disinfezione delle superfici rigide, successivamente alla pulizia con acqua e detergente neutro, devono essere effettuate con l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1 – 0,5% o alcol etilico al 70% oppure perossido di idrogeno allo 0,5%.

**7)** Nell'area mercatale, i clienti devono sempre indossare guanti monouso, la mascherina e devono mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (attesa per l'acquisto, acquisto, pagamento, uscita).

**8)** I clienti, per l'acquisto dei prodotti alimentari, devono seguire il percorso unidirezionale, reso evidente da apposita segnaletica di direzione obbligatoria e di divieto d'accesso, in modo tale da non dover effettuare il percorso a ritroso al fine di evitare contatti ravvicinati fra i medesimi.

Deve essere inoltre osservata ogni misura precauzionale di comportamento indicata dalle competenti autorità in materia sanitaria.

**9)** La presente ordinanza produce i suoi effetti fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 quale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, o fino a data antecedente stabilita con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, conformemente all'art.1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

**10)** L'inosservanza della presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia di tutela valide durante il periodo di emergenza COVID-19, fatte salve le eventuali e più gravi ipotesi di reato.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente Ordinanza per opportuna conoscenza e per i relativi provvedimenti di competenza viene trasmessa a :

- Prefettura Pesaro e Urbino;
- Asur Marche Area Vasta 1 Pesaro Nord – Dipartimento di Prevenzione;
- Comando Stazione Carabinieri di Gabicce Mare
- Comando Associato di Polizia Locale GabicceMare-Gradara;
- Associazioni di Categoria;
- Attività Interessate.

Il Sindaco

Domenico Pascuzzi

(Firma digitale)